

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## COMMISSIONE SPECIALE

PER LA RATIFICA  
DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI  
NEL PERIODO DELLA COSTITUENTE

RIUNIONE DEL 21 NOVEMBRE 1950

(30<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

### INDICE

#### Disegni di legge :

(Seguito della discussione)

« Ratifica dei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 37, e 25 luglio 1947, n. 937, concernenti norme sulla costituzione ed il funzionamento dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche » (N. 1099); e « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, concernente modificazioni alle disposizioni sulla esecuzione di opere pubbliche e alle norme sulla costituzione e il funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche » (N. 942) (Approvati dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag.	411
FOCACCIA, <i>relatore</i> . . . . .	412 e <i>passim</i>	
RIZZO Giambattista . . . . .	413 e <i>passim</i>	
PETRILLI, <i>Ministro senza portafoglio</i> . . . . .	413	
MASTINO . . . . .	413	
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	413 e <i>passim</i>	
BOSCO . . . . .	415 e <i>passim</i>	
RIZZO Domenico . . . . .	417	

La riunione ha inizio alle ore 16,05.

Sono presenti i senatori: Boccassi, Bosco, Canaletti Gaudenti, Carboni, Cerica, Ferrabino, Focaccia, Gasparotto, Jannelli, Mastino, Pezzini, Riccio, Rizzo Domenico, Rizzo Giambattista, Ruggeri, Salomone, Sanna Randaccio, Spezzano e Varaldo.

Intervengono altresì il Ministro senza portafoglio, onorevole Petrilli, e il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, onorevole Camangi.

#### Seguito della discussione dei disegni di legge:

« Ratifica dei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 37, e 25 luglio 1947, n. 937, concernenti norme sulla costituzione ed il funzionamento dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche » (N. 1099); e « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, concernente modificazioni alle disposizioni sulla esecuzione di opere pubbliche e alle norme sulla costituzione e il funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche » (N. 942) (Approvati dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Ratifica dei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 37, e 25 luglio 1947, n. 937, concernenti norme sulla costituzione ed il funzionamento dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche »; e « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, concernente modificazioni alle disposizioni sulla esecuzione di opere pubbliche e alle norme

sulla costituzione e il funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche ».

Nella precedente riunione del 15 novembre ha avuto già luogo la discussione generale sui due disegni di legge anzidetti. Si tratta ora di passare all'esame degli articoli.

Il decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, di cui al disegno di legge contrassegnato dal n. 1099 degli stampati del Senato, è stato ratificato dalla Camera dei deputati senza modificazioni. Faccio presente, però, che il relatore, senatore Focaccia, ha intenzione di proporre alcuni emendamenti al decreto legislativo già citato. Darò lettura, pertanto, soltanto degli articoli sui quali il relatore, senatore Focaccia, proporrà i suoi emendamenti e di quegli altri articoli sui quali i componenti della Commissione chiederanno di parlare.

Ciò premesso, procediamo all'esame del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37 :

#### Art. 1.

Gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, sono sostituiti dal seguente:

Per la più rapida esecuzione delle opere pubbliche nonchè per l'attuazione delle provvidenze intese alla ricostruzione del Paese, sono istituiti i Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

I Provveditorati assorbono gli Ispettorati generali compartimentali del Genio civile e funzionano nelle medesime sedi degli Ispettorati stessi.

Ai Provveditorati regionali alle opere pubbliche è demandata la gestione tecnica, amministrativa ed economica dei lavori, delle forniture nonchè dei servizi attribuiti alla competenza del Ministero dei lavori pubblici secondo le disposizioni delle leggi e regolamenti vigenti e nei limiti stabiliti dagli articoli seguenti.

Con decreto presidenziale nella forma della legge 21 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per il tesoro e con quello per l'agricoltura e foreste, possono essere variati il numero e le circoscrizioni territoriali dei Provveditorati.

Avverto che il relatore, senatore Focaccia, propone di sopprimere l'ultimo comma di questo articolo.

FOCACCIA, *relatore*. Propongo la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 1, perchè esso è in contrasto con le norme di cui agli articoli 95 e 97 della Costituzione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti la proposta fatta dal relatore senatore Focaccia, di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37.

Chi approva tale proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

#### Art. 3.

I Provveditorati regionali alle opere pubbliche sono costituiti da un ufficio amministrativo, da un ufficio tecnico e da un ufficio di ragioneria.

A capo dell'ufficio amministrativo è posto un funzionario del ruolo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici di grado non inferiore al 6°: possono tuttavia essere eccezionalmente preposti a tale ufficio funzionari di grado 7°.

Il capo dell'ufficio amministrativo ha la qualifica di vice-provveditore e sostituisce il Provveditore in caso di assenza o di impedimento.

L'ufficio tecnico è costituito dagli ispettori generali di cui all'articolo 4 e da personale del Genio civile ed è diretto dall'ispettore più anziano.

Le funzioni spettanti alle ragionerie centrali dei Ministeri sono espletate da un ufficio speciale di ragioneria retto da un funzionario dei ruoli centrali della Ragioneria generale dello Stato di grado non superiore al 6°, il quale è collocato fuori ruolo in eccedenza al limite previsto dal regio decreto 24 agosto 1939, n. 1384.

Sono del pari collocati fuori ruolo i capi degli uffici distaccati della Corte dei conti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche di grado non superiore al 6°.

Per le esigenze dei singoli Provveditorati regionali ed uffici speciali di ragioneria può essere assunto, a partire dal 1° luglio 1946, personale non di ruolo con le modalità ed il

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

30ª RIUNIONE (21 novembre 1950)

trattamento di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni e nei limiti strettamente indispensabili.

Avverto che il relatore, senatore Focaccia, propone di sopprimere l'ultimo comma di questo articolo.

FOCACCIA, *relatore*. Propongo di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 3, perchè esso è in contrasto con le disposizioni che vietano l'assunzione di personale non di ruolo, di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti la proposta, fatta dal relatore, senatore Focaccia, di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37.

Chi approva tale proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

#### Art. 4.

Ai Provveditorati sono assegnati ispettori generali del Genio civile, ai quali vengono dal Provveditore con proprio decreto deferita le attribuzioni riservate agli ispettori generali del Genio civile in base alla legge 18 ottobre 1942, n. 1460.

Il relatore, senatore Focaccia, propone di sostituire al testo dell'articolo 4 un altro così concepito:

#### Art. 4.

Ai Provveditorati sono assegnati ispettori generali del Genio civile che esercitano le funzioni spettanti in base alla legge 18 ottobre 1942, n. 1460 e successive modificazioni. Il Provveditore può, con suo decreto, stabilire la competenza per materia o per territorio degli ispettori generali assegnati al Provveditorato.

FOCACCIA, *relatore*. Nel testo da me proposto v'è innanzi tutto un richiamo alle successive modificazioni della legge 18 ottobre 1942, n. 1460. Si dà inoltre al Provveditore la facoltà di stabilire, con suo decreto, la competenza per materia o per territorio degli ispettori generali assegnati al Provveditorato.

RIZZO GIAMBATTISTA. Mi sembra giusto che un Provveditore possa incaricare un ispettore generale del Genio civile di determinate funzioni, ma trovo eccessivo che nella legge sia prevista l'attribuzione agli ispettori generali del Genio civile di una competenza stabile derivante semplicemente da un decreto del superiore gerarchico, cioè del Provveditore.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Si tratta di una distribuzione di compiti che il Provveditore fa ai vari ispettori generali del Genio civile addetti al Provveditorato, *ratione materiae* o *ratione loci*, per evitare che i compiti del Provveditorato siano assunti e svolti disordinatamente dagli ispettori generali del Genio civile, dato che il Provveditore può essere dello stesso grado gerarchico degli ispettori generali del Genio civile. Il testo dell'articolo 4 proposto dal relatore autorizza in sostanza il Provveditore a stabilire con proprio decreto una distribuzione stabile di competenze tra i vari ispettori generali del Genio civile che potrebbero avere anche un grado gerarchico eguale a quello del Provveditore.

MASTINO. Poichè l'interpretazione della disposizione contenuta nell'articolo 4 mi sembra non possa essere altra che quella data dal ministro Petrilli mi sembra che la formulazione del concetto di cui alla disposizione dell'articolo 4 stesso sia migliore nel testo originario del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, che non in quello proposto dal relatore. Infatti l'articolo 4, nel testo proposto dal relatore, può dar luogo al dubbio che sia il Provveditore ad investire gli ispettori generali del Genio civile di determinate competenze, mentre si tratta di un deferimento di attribuzioni riservate agli ispettori generali del Genio civile unicamente in base alla legge 18 ottobre 1942, n. 1460.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il ministro Petrilli ha già chiarito la questione. Si tratta di mettere un po' di ordine nel funzionamento dei Provveditorati e di codificare uno stato di fatto già in atto, come prassi. In altri termini, quando ad un Provveditorato è assegnato un solo ispettore generale del Genio civile non sorgono difficoltà perchè quell'ispettore generale del Genio civile deve fare tutto. Ma, quando ad un Provveditorato sono assegnati due ispettori generali

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

30' RIUNIONE (21 novembre 1950)

del Genio civile che siano dello stesso grado del Provveditore, è risultato molto più pratico ed efficace applicare il principio di dividere tra i vari ispettori generali del Genio civile e la materia e il territorio, cosa che di fatto, come sopra ho dichiarato, i Provveditori già fanno. Il nuovo testo, proposto dal relatore, dell'articolo 1 tende a definire esattamente questa facoltà da parte dei Provveditori di dividere, nel caso siano assegnati a un Provveditorato più ispettori generali del Genio civile, la competenza di essi per materia e territorio, affinché non nascano inconvenienti. Si tratta semplicemente di una questione di ordine pratico.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti la proposta, fatta dal relatore, senatore Focaccia, di sostituire al testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, il testo di cui già è stata data lettura. Chi approva tale proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

#### Art. 5.

L'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, è sostituito dal seguente:

« Presso ciascun Provveditorato è costituito un Comitato tecnico amministrativo del quale, oltre il Provveditore regionale che lo presiede, fanno parte:

- a) gli ispettori generali del Genio civile addetti al Provveditorato;
- b) il vice provveditore;
- c) il capo dell'ufficio di ragioneria del Provveditorato;
- d) gli ingegneri capi degli uffici del Genio civile delle provincie ricadenti nella circoscrizione del Provveditorato;
- e) un funzionario designato dal Ministero del tesoro;
- f) un rappresentante della Avvocatura dello Stato.

« Quando il Comitato debba trattare argomenti che interessino l'edilizia scolastica o le opere igieniche e sanitarie, o le acque pubbliche, alle sedute partecipano anche rispettivamente:

1° il Provveditore agli studi della provincia in cui ha sede il Provveditorato o un ispettore scolastico da lui designato;

2° il medico provinciale della provincia in cui ha sede il Provveditorato o altro funzionario versato nelle discipline igienico-sanitarie designato dal Ministero dell'interno;

3° il capo dell'Ufficio idrografico del Genio civile ricadente nella circoscrizione del Provveditorato.

« Quando il Comitato debba trattare argomenti relativi a problemi urbanistici o che interessano le belle arti, partecipano alle sedute il Sovrintendente ai monumenti od un suo delegato e due architetti urbanisti.

« Quando il Comitato debba trattare materie che interessano le opere pubbliche di bonifica e di sistemazione di bacini montani, partecipano alle sedute l'ispettore regionale agrario, il capo dei servizi forestali della regione ed un funzionario dell'Amministrazione centrale che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di delegare a far parte del Comitato presso quei Provveditorati nella cui circoscrizione le opere di bonifica abbiano particolare importanza.

« Per la validità delle adunanze del Comitato è necessaria la presenza di metà dei componenti.

« Il Provveditore regionale alle opere pubbliche presidente del Comitato, può fare intervenire alle adunanze del Comitato stesso, quali consultori, per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

« In assenza del Provveditore regionale il Comitato è presieduto dal funzionario del Genio civile di grado più elevato.

« Nei casi di urgenza e per l'esame dei progetti, che non superino l'importo di 15 milioni, il Comitato può essere costituito dai soli membri residenti nella sede del Provveditorato, ivi compreso almeno un esperto della materia trattata.

« Le funzioni di segretario del Comitato sono disimpegnate da un funzionario di ruolo incaricato dal Provveditore ».

Avverto che il relatore, senatore Focaccia, propone di sostituire nel secondo comma dell'articolo 5, la dizione della lettera d) con la seguente:

« d) i capi degli uffici del Genio civile e dell'Ufficio idrografico del Genio civile funzionanti nella circoscrizione del Provveditorato,

COMM. SPFC. RATIFICA DD. LL.

30ª RIUNIONE (21 novembre 1950)

nonchè l'architetto urbanista addetto al Provveditorato medesimo; ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti la proposta, fatta dal relatore, senatore Focaccia, di sostituire nel secondo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, alla formulazione della lettera d) la formulazione di cui già è stata data lettura.

Chi approva tale proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

RIZZO GIAMBATTISTA. Nel secondo comma dell'articolo 5, lettera f), propongo di sostituire alle parole « un rappresentante dell'Avvocatura dello Stato » le altre: « un avvocato dello Stato ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti la proposta, fatta dal senatore Rizzo Giambattista, di sostituire nel secondo comma, lettera f), dell'articolo 5, del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, alle parole « un rappresentante dell'Avvocatura dello Stato » le altre « un avvocato dello Stato ».

Chi approva tale proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Propongo di sostituire alla formulazione del terzo comma dell'articolo 5 la seguente: « Quando il Comitato debba trattare argomenti che interessano l'edilizia scolastica, alle sedute intervengono il Provveditore agli studi di una delle Province comprese nella circoscrizione del Provveditorato stesso, designato dal Ministero della pubblica istruzione e il medico provinciale di una delle suddette Province, designato dal Ministero dell'Interno ».

In un altro comma, poi, dovrebbe essere prevista la trattazione, da parte del Comitato, di argomenti interessanti le opere igienico-sanitarie. A tal fine propongo il seguente comma che potrebbe essere il quarto dell'articolo 5:

« Quando il Comitato debba trattare argomenti che interessino le opere igienico-sanitarie, alle sedute interviene il medico provinciale, come sopra designato ».

BOSCO. Non trovo logico che per i problemi della edilizia scolastica di una data provincia intervenga il Provveditore agli studi di un'altra provincia. Se si vuole nel Comitato il parere di un tecnico dell'edilizia scolastica che conosca effettivamente i problemi da esaminare e da risolvere, mi sembra più logico designare il Provveditore agli studi più interessato e competente, ossia il Provveditore agli studi di quella data provincia dei cui problemi si tratta. Con la formulazione del terzo comma dell'articolo 5, proposta dal Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, può sorgere l'inconveniente di una incompetenza per ragioni di luogo, perchè un Provveditore agli studi di una determinata provincia può anche ignorare le esigenze dell'edilizia scolastica di un'altra provincia.

RIZZO GIAMBATTISTA. Non sono dell'avviso del senatore Bosco. Abbiamo una proposta di modifica del terzo comma dell'articolo 5, che ritengo da approvarsi, perchè si vuole, nella composizione stabile del Comitato, togliere al Provveditore agli studi della provincia in cui ha sede il Provveditorato la prevalenza nella trattazione di argomenti interessanti l'edilizia scolastica. In base all'emendamento proposto sarà il Ministro della pubblica istruzione che avrà la facoltà di scegliere, quale componente stabile del Comitato, uno qualsiasi dei Provveditori agli studi delle provincie comprese nella circoscrizione del Provveditorato. Se ci sarà un problema che interesserà specificatamente una data provincia, per cui si potrà rendere necessario l'apporto della competenza tecnica e della conoscenza diretta del Provveditore agli studi di quella stessa provincia, potrà trovare luogo la disposizione del settimo comma dell'articolo in esame, in cui è detto: « Il Provveditore regionale alle opere pubbliche, presidente del Comitato, può fare intervenire alle adunanze del Comitato stesso, quali consultori, per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato ».

BOSCO. Non c'entra questo.

RIZZO GIAMBATTISTA. Sì che c'entra. Nella norma da me ora citata si presuppone che si possa presentare davanti al Comitato un problema di edilizia scolastica che riguardi

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

30ª RIUNIONE (21 novembre 1950)

una determinata provincia, compresa nella circoscrizione del Provveditorato. Ed allora, in seno al Comitato, al membro stabile, che sarà quello designato dal Ministro della pubblica istruzione in base all'emendamento ora proposto, potrà affiancarsi il Provveditore agli studi della provincia interessata, che porterà una specifica competenza tecnica ed una conoscenza dei problemi dell'edilizia scolastica riguardanti quella stessa provincia.

BOSCO. Onorevole Presidente, il problema è abbastanza delicato ed importante. Il Provveditore agli studi della provincia in cui ha sede il Provveditorato ha, in base al testo governativo, una prevalenza sugli altri Provveditori agli studi. È logico, infatti, che il Provveditore agli studi, il quale conosce meglio i problemi dell'edilizia scolastica della sua provincia, se non esclusivamente quelli, sia portato per abito mentale a difendere meglio i problemi interessanti la propria provincia. Allora si è detto: togliamo questa prevalenza *ex lege* al Provveditore agli studi della provincia in cui ha sede il Provveditorato e diamo la possibilità al Ministro della pubblica istruzione di nominare uno dei Provveditori agli studi delle varie provincie comprese nella circoscrizione del Provveditorato. Senonchè con questo nuovo criterio, in base al quale è stato formulato l'emendamento in discussione, non si è ovviato all'inconveniente a cui si vuole ovviare, perchè il Ministro della pubblica istruzione sarà portato, direi quasi per forza d'inerzia nella maggior parte dei casi, a nominare il Provveditore agli studi della provincia più importante dal punto di vista della popolazione scolastica e del numero degli abitanti. Il verificarsi dello stesso inconveniente a cui si vorrebbe porre riparo modificando la disposizione del terzo comma dell'articolo 5 dimostra la bontà della mia tesi. Ciò considerato, quando si tratti di problemi così delicati, quali sono quelli dell'edilizia scolastica, che riguardino una determinata provincia, io sono del parere che debba intervenire, a titolo consultivo, nel Comitato di cui all'articolo 5, il Provveditore agli studi della provincia interessata. La norma citata dal senatore Rizzo Giambattista, quella, cioè, del settimo comma dell'articolo 5, non può soddisfare alle esigenze del caso, in quanto

con essa il Provveditore regionale alle opere pubbliche, che è il presidente del Comitato, non è obbligato a fare intervenire alle adunanze del Comitato stesso, quale consultore, per la trattazione di particolari problemi interessanti l'edilizia scolastica di una data provincia il Provveditore agli studi di quella stessa data provincia.

Per le ragioni ora esposte propongo di aggiungere nel testo dell'articolo 5 il seguente comma: « Quando il Comitato debba trattare argomenti di edilizia scolastica, che interessino una provincia diversa da quella alla quale appartiene il Provveditore agli studi di cui al numero 1 del terzo comma del presente articolo, dovrà essere invitato a partecipare al Comitato stesso con voto consultivo il Provveditore agli studi della provincia interessata ».

MASTINO. La questione sollevata dal senatore Bosco, a mio avviso, è da prendersi in considerazione. In una provincia alpestre, ad esempio, l'edilizia scolastica ha necessariamente speciali esigenze affatto diverse da quelle di una provincia di pianura. È giusto, allora, che la voce del Provveditore agli studi di questa provincia alpestre possa farsi sentire in seno al Comitato. Per risolvere, però, il problema prospettato dal senatore Bosco non sarei del parere di approvare l'emendamento proposto dal senatore Bosco stesso, basterebbe emendare il settimo comma dell'articolo 5 nel senso, cioè, di stabilire che il Provveditore regionale alle opere pubbliche non possa, ma debba fare intervenire alle adunanze del Comitato, quale consultore, per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

FOCACCIÀ, *relatore*. Dichiaro di essere assai perplesso relativamente alla proposta di emendamento fatta dal senatore Bosco. Potrei spiegarvi la necessità dell'emendamento anzidetto, se, ad esempio, dovesse essere designato in seno al Comitato per la trattazione di argomenti interessanti l'edilizia scolastica di una provincia della Sicilia un Provveditore agli studi di una provincia del Piemonte. Si tratta, invece, di problemi interessanti l'edilizia scolastica di una stessa Regione. Comunque, circa la proposta di emendamento fatta dal senatore Bosco mi rimetto alla decisione della Commissione.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

30ª RIUNIONE (21 novembre 1950)

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti la proposta, fatta dal Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, di sostituire alla formulazione del terzo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, la seguente: « Quando il Comitato debba trattare argomenti che interessano l'edilizia scolastica, alle sedute intervengono il Provveditore agli studi di una delle provincie comprese nella circoscrizione del Provveditorato stesso, designato dal Ministero della pubblica istruzione, e il medico provinciale di una delle suddette provincie, designato dal Ministero dell'interno ».

Chi approva la proposta anzidetta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ai voti la proposta, fatta dal Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, di aggiungere, nel testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, il seguente comma che sarà il quarto dell'articolo già citato:

« Quando il Comitato debba trattare argomenti che interessano le opere igienico-sanitarie, alle sedute interviene il medico provinciale come sopra designato ».

Chi approva la proposta anzidetta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

**RIZZO DOMENICO.** Alla formulazione del quarto comma del testo originario dell'articolo 5 propongo di sostituire la seguente: « Quando il Comitato debba trattare argomenti relativi a problemi urbanistici o che interessano le belle arti, partecipa alle sedute il Sovrintendente ai monumenti ». Tenuto conto del grado dei membri che fanno parte del Comitato di cui all'articolo 5, non vedo perchè il Sovrintendente ai monumenti non debba essere obbligato a partecipare alle sedute del Comitato stesso. Con la formulazione, infatti, del quarto comma del testo originario dell'articolo già citato il Sovrintendente può anche non partecipare alle sedute del Comitato in questione, inviando un suo delegato. Con il mio emendamento, inoltre, verrebbero anche a non far più parte del Comitato i due architetti urbanistici: ciò mi sembra logico dopo l'approvazione testè avvenuta della nuova

formulazione della lettera *d*) di cui al secondo comma dell'articolo 5.

**RIZZO GIAMBATTISTA.** Non sono dello stesso avviso del senatore Rizzo Domenico: io sono favorevole a che un delegato del Sovrintendente ai monumenti possa essere ammesso a partecipare alle sedute del Comitato perchè il Sovrintendente ai monumenti in qualche caso potrebbe essere impedito a parteciparvi.

Quanto ai due architetti urbanisti, che con l'emendamento ora proposto dal senatore Rizzo Domenico dovrebbero essere esclusi dal Comitato, poiché non è detto nel comma in esame che essi debbano essere dei funzionari, potrebbero essere anche dei liberi professionisti.

Questa mia interpretazione del comma quarto dell'articolo 5 assume maggior peso se si tenga presente che con la nuova formulazione, testè approvata, della lettera *d*) al secondo comma dell'articolo 5 è stato stabilito che faccia parte del Comitato anche l'architetto urbanista addetto al Provveditorato, cioè un funzionario del Ministero dei lavori pubblici. Per il caso in esame, invece, potrebbe essere opportuno stabilire che sia sentito anche il parere dell'architetto urbanista libero professionista.

Se poi due architetti urbanisti sembrano troppi, si riduca il loro numero ad uno.

**FOCACCIA, relatore.** Sono favorevole alla proposta di escludere dal Comitato il delegato del Sovrintendente ai monumenti e di ridurre ad uno il numero degli architetti urbanisti liberi professionisti.

**CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Sono più favorevole alla soluzione radicale proposta dal senatore Rizzo Domenico, perfezionata, però, da un'altra proposta, quella cioè, di sopprimere nel comma in esame ogni riferimento ai problemi urbanistici. Ciò perchè, relativamente ai problemi urbanistici, abbiamo già provveduto modificando la lettera *d*) del secondo comma dell'articolo 5, cioè stabilendo che del Comitato faccia parte anche l'architetto urbanista addetto al Provveditorato, che prima era escluso dal Comitato stesso. Non sono poi favorevole a che del Comitato facciano parte gli architetti urbanisti liberi professionisti perchè il Comitato è composto di membri permanenti tassativamente designati, che hanno una precisa funzione ed una specifica competenza. Se doves-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

30<sup>a</sup> RIUNIONE (21 novembre 1950)

simo stabilire il criterio che del Comitato facciano parte anche gli architetti urbanisti liberi professionisti, lo stesso criterio dovrebbe essere stabilito per la trattazione di altre materie che hanno pure una loro importanza, spesso maggiore di quella che ha l'urbanistica. È meglio quindi non fare deroghe al principio di carattere generale stabilito dalla legge per la composizione del Comitato.

Ciò considerato, sarei del parere di formulare il comma in esame nel modo seguente: « Quando il Comitato debba trattare argomenti che interessano le belle arti, partecipa alle sedute il Sovrintendente ai monumenti ».

BOSCO. Propongo di aggiungere, nel testo dell'emendamento ora formulato dal Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, alle parole « Sovrintendente ai monumenti » le altre « competente per materia » perchè, come è noto, esistono Sovrintendenti distinti a seconda dei vari periodi storici, ad esempio, Sovrintendente all'arte medievale e così via.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti il seguente testo definitivo del quarto comma, che dopo l'approvazione già avvenuta di un comma aggiuntivo, sarà il quinto dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37:

« Quando il Comitato debba trattare argomenti che interessano le belle arti, partecipa alle sedute il Sovrintendente ai monumenti competente per materia ».

Chi approva il comma anzidetto è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora al comma aggiuntivo, proposto dal senatore Bosco, da aggiungersi dopo il settimo nel testo originario dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37. Do nuovamente lettura di questo comma aggiuntivo: « Quando il Comitato debba trattare argomenti di edilizia scolastica, che interessino una provincia diversa da quella alla quale appartiene il Provveditore agli studi di cui al n. 1 del terzo comma del presente articolo, dovrà essere invitato a partecipare al Comitato stesso con voto consultivo il Provveditore agli studi della provincia interessata ».

Circa la proposta, fatta dal senatore Bosco, di questo comma aggiuntivo, il relatore, senatore Focaccia, ha già dichiarato di rimettersi alla decisione della Commissione.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Pur premettendo che anch'io mi rimetterò alla decisione della Commissione, non posso esimermi dal far presente come, con la proposta di emendamento aggiuntivo fatta dal senatore Bosco, si corra il rischio di snaturare il carattere del Comitato tecnico amministrativo. Debbo ricordare che i membri del Comitato tecnico amministrativo non sono tali in funzione di una rappresentanza territoriale o di una rappresentanza di interessi: essi sono membri del Comitato solo per ragioni di competenza. In altri termini il Comitato tecnico amministrativo presso ciascun Provveditorato è un po' il surrogato decentrato del Consiglio superiore dei lavori pubblici; quindi, per dirla in parole povere, il Provveditore è un po' il Ministro dei lavori pubblici nella Regione, salvo sempre le necessarie, imprescindibili dipendenze gerarchiche, ed il Comitato tecnico amministrativo è il Consiglio superiore dei lavori pubblici nella Regione.

Da questo risulta chiaro come, a mio avviso, non si debba far luogo al criterio, su cui si basa l'emendamento in discussione, secondo il quale la partecipazione dei membri al Comitato tecnico amministrativo dovrebbe avvenire in rappresentanza di un determinato territorio o di determinati interessi.

PRESIDENTE. Senatore Bosco, insiste nel suo emendamento?

BOSCO. Insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo, proposto dal senatore Bosco.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Avverto che il relatore, senatore Focaccia, propone di sopprimere il penultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37. Do lettura del comma in questione:

« Nei casi di urgenza e per l'esame dei progetti, che non superino l'importo di 15 milioni, il Comitato può essere costituito dai soli membri residenti nella sede del Provveditorato, ivi compreso almeno un esperto della materia trattata ».

FOCACCIA, *relatore*. La disposizione di cui al penultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, era necessaria quando le difficoltà dei trasporti non consentivano la convocazione sollecita dei membri del Comitato. La disposizione anzi-



COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

30' RIUNIONE (21 novembre 1950)

detta ora non ha più ragione di essere, tanto più che con la ratifica del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, sono stati notevolmente aumentati i limiti di competenza degli ispettori generali.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti la proposta fatta dal relatore, senatore Focaccia, di sopprimere il penultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37.

Chi approva tale proposta è pregato di alzarsi.

*(È approvata).*

Metto ora ai voti il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, risultante dalle modificazioni già approvate:

Art. 5.

L'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, è sostituito dal seguente:

« Presso ciascun Provveditorato è costituito un Comitato tecnico amministrativo del quale, oltre il Provveditore regionale che lo presiede, fanno parte:

a) gli ispettori generali del Genio civile addetti al Provveditorato;

b) il vice Provveditore;

c) il capo dell'Ufficio di ragioneria del Provveditorato;

d) i capi degli uffici del Genio civile e dell'Ufficio idrografico del Genio civile funzionanti nella circoscrizione del Provveditorato, nonché l'Architetto urbanista addetto al Provveditorato medesimo;

e) un funzionario designato dal Ministero del tesoro;

f) un avvocato dello Stato.

« Quando il Comitato debba trattare argomenti che interessano l'edilizia scolastica, alle sedute intervengono il Provveditore agli studi di una delle Provincie comprese nella circoscrizione del Provveditorato stesso, designato

dal Ministero della pubblica istruzione, e il medico provinciale di una delle suddette Provincie, designato dal Ministero dell'interno.

« Quando il Comitato debba trattare argomenti che interessano le opere igienico-sanitarie, alle sedute interviene il medico provinciale come sopra designato.

« Quando il Comitato debba trattare argomenti che interessano le belle arti, partecipa alle sedute il Sovrintendente ai monumenti competente per materia.

« Quando il Comitato debba trattare materie che interessano le opere pubbliche di bonifica e di sistemazione di bacini montani, partecipano alle sedute l'Ispettore regionale agrario, il Capo dei servizi forestali della Regione ed un funzionario dell'Amministrazione centrale che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di delegare a far parte del Comitato presso quei Provveditorati nella cui circoscrizione le opere di bonifica abbiano particolare importanza.

« Per la validità delle adunanze del Comitato è necessaria la presenza di metà dei componenti.

« Il Provveditore regionale alle opere pubbliche presidente del Comitato, può fare intervenire alle adunanze del Comitato stesso, quali consultori, per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

« In assenza del Provveditore regionale il Comitato è presieduto dal funzionario del Genio civile di grado più elevato.

« Le funzioni di segretario del Comitato sono disimpegnate da un funzionario di ruolo incaricato dal Provveditore ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Il seguito della discussione è rinviato alla prossima riunione.

La riunione termina alle ore 18.